REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale
Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 04.02.2011

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di motoseghe e decespugliatori professionali indetta con determinazione a contrarre n. 123 del 14.07.2010 – Annullamento in autotutela.

Il Direttore del Servizio

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 41 del 05.03.2008 con la quale il Dott. Antonio Casula è stato nominato Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale dell'Ente;

VISTA la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della Sardegna e determina la soppressione dell'Azienda Foreste Demaniali a far data dal 01.01.2001;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n.20;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 1999, n.28;

VISTA la Legge Regionale 18 luglio 2000, n.13;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni che detta norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Sardegna;

VISTA la deliberazione n. 106 del 15.12.2009 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per

l'esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012, resa esecutiva con delibera della Giunta Regionale n. 56/44 del 29/12/2009;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006;

VISTA la L.R. n. 5/2007;

VISTA la L. n. 241/1990 ed in particolare gli artt. 21 octies e 21 nonies;

VISTO l'art 3 della su indicata Legge Regionale del 9 giugno 1999, n. 24 di istituzione dell'Ente, nella parte in cui attribuisce allo stesso i compiti di amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale, di provvedere all'esecuzione di opere di sistemazione idraulico – forestale, nonché di svolgere tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato;

VISTA la determinazione n. 176 del 18.12.2009 del Servizio Tecnico con la quale veniva indetta procedura aperta per l'acquisto di attrezzature forestali e macchinari per segheria suddivisa nei seguenti 4 lotti da aggiudicarsi separatamente:

Lotto 1 – n. 1 impianto segatronchi – importo a base d'asta € 241.666,67 oltre IVA;

Lotto 2 – n. 225 motoseghe – importo a base d'asta € 185.000,00 oltre;

Lotto 3 – n. 100 decespugliatori – importo a base d'asta € 85.008,33 oltre;

Lotto 4 – n. 4 cippatrici portate di piccola capacità con gru integrata – importo a base d'asta 173.333,33 oltre IVA;

VISTA la determinazione n. 22 del 04.03.2010 del Servizio Tecnico con la quale veniva disposta la revoca del lotto 2;

VISTO il verbale n. 5 della seduta del 27 aprile 2010 della gara per la fornitura di attrezzature forestali e macchinari per segheria da cui risulta che il lotto 3 è andato deserto;

VISTA la nota n. 9646 del 30.06.2010 con la quale si richiedeva al Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti di provvedere alla

predisposizione degli atti di gara per la fornitura di motoseghe e decespugliatori professionali, provvedendo con la stessa nota a qualificare e quantificare le forniture mediante trasmissione del capitolato tecnico “Allegato A – Specifiche tecniche della fornitura” e relativi criteri di valutazione;

VISTA la determinazione n. 123 del 14.07.2010 del Servizio Tecnico con la quale veniva indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 D.Lgs. n. 163/2006 per l’acquisto di motoseghe e decespugliatori professionali con importo a base d’asta stabilito complessivamente in euro 324.009,99 IVA compresa;

RILEVATO che la seduta di apertura dei plichi veniva fissata per il giorno 07.09.2010;

VISTI i verbali di gara, ossia il verbale della seduta del 07.09.2011, il verbale di verifica tecnico analitica delle offerte e il verbale di aggiudicazione del 07.12.2011;

VISTA la nota prot. n. 19341 del 10.12.2010 con la quale i suddetti verbali venivano trasmessi al responsabile del procedimento Dott.ssa Corinne Caddeo;

VISTA la nota prot. n. 19491 del 14.12.2011 con la quale il responsabile del procedimento, Dott.ssa Corinne Caddeo, evidenziava la presenza di un errore insanabile nell’art. 6 del capitolato speciale d’appalto, poiché dopo essersi affermato che “Al partecipante che offre il maggior ribasso sulla base d’asta verrà attribuito il punteggio massimo” è inserita una formula di proporzionalità che porta paradossalmente all’attribuzione del maggior punteggio al prezzo più alto;

CONSIDERATO che la commissione giudicatrice, di fronte a tale non risolvibile contraddizione, ha assunto per valido il criterio espresso dalla formula e attribuito il significato di prezzo migliore a Pmigliore, di prezzo esaminato a P, di punteggio massimo a Pmax e di punteggio attribuito al prezzo esaminato a X, applicando di fatto il metodo del computo del “prezzo più basso” e non quello del “maggior ribasso” come indicato nel capitolato;

TENUTO CONTO che qualsiasi interpretazione della formula, onde evitare il paradosso di premiare chi offre il minor ribasso, risulterebbe violativa della lex specialis oltre

che viziata in radice dalla conoscenza del punteggio finale attribuito alle offerte;

RILEVATA dunque la sussistenza di un vizio di legittimità nel provvedimento con cui veniva approvato il capitolato speciale d'appalto;

ATTESA l'assenza di posizioni giuridiche consolidate essendosi pervenuti soltanto alla fase procedimentale di proposta di aggiudicazione provvisoria da parte della commissione giudicatrice e, anzi, l'esistenza dell'interesse dei concorrenti ad ottenere l'annullamento della gara e della eventuale aggiudicazione onde conseguire il rinnovo della procedura cui aspirano di partecipare;

RITENUTO pertanto di dover annullare d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 nonies L. n. 241/90, la determinazione a contrarre n. 123 del 14.07.2010 con la quale veniva indetta la procedura di gara e approvata la relativa documentazione;

VISTA la nota prot. n. 707/1 – 3 del 19.01.2011con la quale veniva data comunicazione di avvio del procedimento di annullamento ex art. 7 L.n. 241/1990;

ATTESO che non sono state presentate memorie scritte e documenti rispetto all'oggetto del procedimento;

D E T E R M I N A

ART. 1 E' annullata d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 nonies L. n. 241/90, la determinazione a contrarre n. 123 del 14.07.2010 con la quale veniva indetta la procedura aperta per l'acquisto motoseghe e decespugliatori professionali, con importo a base d'asta stabilito complessivamente in euro 324.009,99 IVA compresa, suddivisa nei seguenti 4 lotti:

LOTTO 1: n. 80 motoseghe con cilindrata compresa fra 35 e 40 cm3 – importo a base d'asta Euro 48.000,00 oltre IVA di legge – CIG 05127373F4;

LOTTO 2: n. 155 motoseghe con cilindrata compresa fra 49 e 51 cm3 - importo a base d'asta Euro 105.000,00 oltre IVA di legge – CIG 0512742813;

LOTTO 3: n. 35 motoseghe con cilindrata compresa fra 55 e 60 cm3 - importo a base d'asta Euro 32.000,00 oltre IVA di legge – CIG 0512751F7E;

LOTTO 4 – n. 111 decespugliatori - importo a base d'asta Euro 85.008,33 oltre IVA di legge – CIG 05127563A2.;

ART. 2 Sono annullati gli atti di gara della procedura di cui all'oggetto e pertanto il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto e suoi allegati, il modello di autocertificazione;

ART. 3 E' disposta la pubblicazione di apposito avviso di annullamento sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nonché le altre forme di pubblicità previste dall'art. 66 D.Lgs. n. 163/2006;

ART. 4 E' disposta altresì la comunicazione ai controinteressati del presente provvedimento;

ART. 5 Con determinazione del Direttore del Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti verrà disposto l'impegno e ordinato il pagamento delle spese di pubblicità legale dell'avviso di annullamento.

La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 8 della L.R. n.31/98.

Il Direttore del Servizio

F.to Antonio Casula

gp/Dott.ssa GP

Dott. CC Servizio Programmazione,Contabilità, Bilancio Appalti